SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 marzo 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2017, n. **238**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettera *a)*, 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'articolo 1;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'articolo 13;

Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto l'articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale», ed «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»;
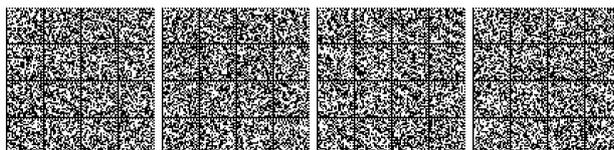
Rilevata la necessità di dare attuazione al citato articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, nella legge n. 96 del 2017, istituendo una apposita Unità per la sicurezza del patrimonio culturale;

Tenuto conto che i citati decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio 2017, emanati in attuazione di specifiche disposizioni legislative, hanno previsto la cessazione dell'efficacia di diverse previsioni del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, rendendo così opportuno, con interventi di esclusivo coordinamento formale, recepire tali modifiche;

Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e di livello non generale, rideterminati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Ritenuto, pertanto, vista la natura meramente attuativa dell'articolo 1 del presente decreto rispetto alla disposizione di cui all'articolo 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché il carattere ricognitivo delle restanti disposizioni, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici nella riunione del 18 settembre 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2017;

Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Unità per la sicurezza del patrimonio culturale

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.»;

b) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis (Unità per la sicurezza del patrimonio culturale)*. — 1. L'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera *f)*, assicura il coordinamento e l'attuazione di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.

2. Dipendono funzionalmente dall'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente istituiti in attuazione dell'articolo 54, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. L'attivazione dell'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale non determina la creazione di un nuovo centro di responsabilità amministrativa.».

Art. 2.

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «undici» e le parole: «in un ufficio dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse; al comma 2, la parola: «i nove» è sostituita dalla seguente: «gli undici»;

b) all'articolo 3, comma 9, le parole: «possono essere conferiti, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, complessivamente un incarico dirigenziale di livello generale e» sono sostituite dalle seguenti: «può essere conferito, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche,»;

c) all'articolo 12, comma 1, la voce: «*b)* Direzione generale "Archeologia"» è sostituita dalla seguente: «*b)* Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»; e la voce: «*c)* Direzione Belle arti e paesaggio» è soppressa;
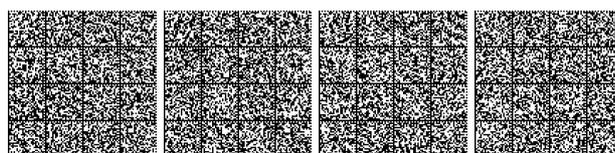
d) all'articolo 13, comma 2, lettera *t)*, dopo le parole «Direzione generale Archeologia» sono inserite le seguenti «, belle arti e paesaggio»;

e) gli articoli 14 e 15 sono soppressi;

f) all'articolo 30, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono istituti centrali:

a) l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;

b) l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;

d) l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;

e) l'Istituto centrale per l'archeologia;

f) l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

g) l'Istituto centrale per gli archivi;

h) l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi.

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'articolo 4-*bis* del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

4) l'Archivio Centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura;

6) l'Istituto centrale per la grafica;

7) l'Opificio delle pietre dure.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quali uffici di livello dirigenziale generale:

1) la Galleria Borghese;

2) le Gallerie degli Uffizi;

3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;

6) il Museo Nazionale Romano;

7) il Parco Archeologico del Colosseo;

8) il Parco Archeologico di Pompei;

9) la Pinacoteca di Brera;

10) la Reggia di Caserta;

b) quali uffici di livello dirigenziale non generale:

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

3) la Galleria Nazionale delle Marche;

4) la Galleria Nazionale dell'Umbria;

5) le Gallerie Estensi;

6) le Gallerie Nazionali d'arte antica;

7) i Musei reali;

8) il Museo delle Civiltà;

9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;

11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

12) i Musei del Bargello;

13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

16) il Parco archeologico dell'Appia antica;

17) il Parco archeologico di Ercolano;

18) il Parco archeologico di Ostia antica;

19) il Parco archeologico di Paestum;

20) il Palazzo Ducale di Mantova;

21) il Palazzo Reale di Genova;

22) Villa Adriana e Villa d'Este.»;

g) all'articolo 31, comma 1:

1) alla lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 32»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni»;

3) la lettera *c)* è soppressa;

4) alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 34»;

5) alla lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 35»;

5) alla lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e bibliografiche, di cui all'articolo 36 e di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016»;

6) alla lettera *g)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 37»;

7) alla lettera *h)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui all'articolo 38»;

h) l'articolo 33 è soppresso;

i) all'articolo 34, comma 2:

1. alla lettera l), le parole «sentite le Soprintendenze competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione generale Musei» sono sostitute dalle seguenti: «sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei»;

2. alla lettera *m)*, le parole «, sentito il soprintendente di settore,» sono soppresse;

3. alla lettera *n)*, le parole «previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e» sono soppresse;

4. alla lettera *r)*, le parole: «che acquisisce a tal fine il parere delle competenti Direzioni generali Archeologia e Belle arti e paesaggio,» sono soppresse;

l) all'articolo 35, il secondo periodo del comma 3 e le lettere *h)*, *i)* e *l)* del comma 4 sono soppresse;

m) all'articolo 36, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»;
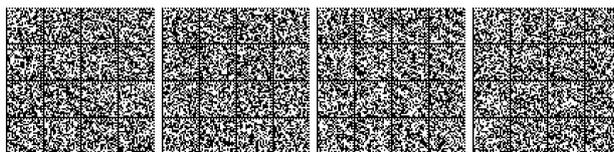
n) all'articolo 39, comma 2, la lettera «*m)*» è soppressa.

2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, il numero «24» è sostituito dal seguente: «25» e il numero «191» è sostituito dal seguente: «192» e in corrispondenza dell'asterisco, le parole: «n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e» sono soppresse.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 282

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 2009, n. 254, supplemento ordinario.

— La legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2009, n. 303, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 2 a 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2013, n. 147:

«Art. 1. — (*Omissis*).

2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

"12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.
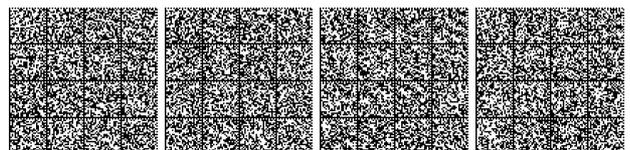
7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa.";

b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 2013, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2013, n. 236:

«Art. 13 (Disposizioni urgenti per assicurare l'efficace e tempestivo svolgimento delle valutazioni tecniche nel settore della cultura e per la razionalizzazione degli organismi collegiali operanti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). — 1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.

2. Gli organismi di cui al comma 1 operano senza oneri a carico della finanza pubblica, salvo il solo rimborso delle eventuali spese di missione, ove previsto nel rispetto delle limitazioni previste a legislazione vigente per tali categorie di spese e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per le medesime spese. Ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità.

2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi della Commissione permanente tecnico-artistica di cui al regio decreto 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1999, n. 524, che ha il compito di esaminare i tipi delle nuove monete metalliche nazionali, con esclusione del lato comune delle monete euro ed i relativi conii e di pronunziarsi su ogni altro argomento affine o attinente alla monetazione. Per la partecipazione alla Commissione sono esclusi compensi e indennità a qualsiasi titolo, incluso il rimborso spese.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2013, n. 204, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 2013, n. 255:

«7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso art. 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'art. 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 28 febbraio 2014.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2013, n. 87.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013 (Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2014, n. 9.

— Il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2014, n. 125, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 luglio 2014, n. 175.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014 (Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), in attuazione dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2014, n. 274.

— Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016 (Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2016, n. 59.

— Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 gennaio 2017 (Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2017, n. 58.

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95, supplemento ordinario, e convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 giugno 2017, n. 144, supplemento ordinario:

«Art. 22 (Disposizioni sul personale e sulla cultura). — (*Omissis*).

7-*quinquies*. Al fine di accelerare le attività di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le interazioni con le amministrazioni locali interessate, nonché di potenziare le azioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la dotazione organica del Ministero dei beni e delle
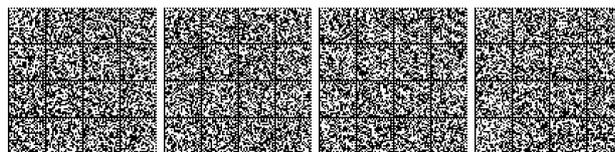
attività culturali e del turismo è incrementata di un'unità dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, all'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "venticinque". Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è modificato, con le medesime modalità di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140.000 euro per l'anno 2017 e a 214.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2014, n. 274, come modificato dal presente decreto:

«Art. 12 (Uffici dirigenziali generali centrali). — 1. Il Ministero si articola, a livello centrale, nei seguenti Uffici dirigenziali di livello generale:

a) Direzione generale "Educazione e ricerca";

b) *Direzione generale "Archeologia, belle arti e paesaggio" di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni*;

c) (*soppressa*);

d) Direzione generale "Arte e architettura contemporanee e periferie urbane";

e) Direzione generale "Spettacolo";

f) Direzione generale "Cinema";

g) Direzione generale "Turismo";

h) Direzione generale "Musei";

i) Direzione generale "Archivi";

l) Direzione generale "Biblioteche e istituti culturali";

m) Direzione generale "Organizzazione";

n) Direzione generale "Bilancio".

1-bis. *Presso il Ministero è istituita altresì l'Unità per la sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale di livello generale.».*

— Si riporta il testo dell'art. 54, comma 2-*bis*, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

«Art. 54 (Ordinamento). — (*Omissis*).

2-*bis*. A seguito del verificarsi di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato d'emergenza, il Ministro, con proprio decreto, può, in via temporanea e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, riorganizzare gli uffici del Ministero esistenti nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1; 3, comma 9; 13, comma 2, lettera *t)*; 30, commi 1-3; 31, comma 1; 34, comma 2, lettere *l)*, *m)*, *n)*, *r)*; 35, comma 3 e comma 4, lettere *h)*, i, *l)*; 39, comma 2; Tabella A, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2014, n. 274, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2 (Uffici e funzioni di livello dirigenziale generale). — 1. Il Ministero si articola in dodici uffici dirigenziali di livello generale centrali e *undici* uffici dirigenziali di livello generale periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in un ufficio dirigenziale di livello generale presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. Sono uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero *gli undici* istituti dotati di autonomia di cui all'art. 30,comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*.»

«Art. 3 (Uffici di diretta collaborazione). — (*Omissis*).

9. Presso il Gabinetto *può essere conferito*, nell'ambito delle prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello non generale»

«Art. 13 (Direzione generale "Educazione e ricerca"). — (*Omissis*).

2. In particolare, il Direttore generale:

(*Omissis*).

t) cura, raccordandosi con la Direzione generale Archeologia*, belle arti e paesaggio* la tenuta e il funzionamento dell'elenco, disciplinato dal decreto ministeriale 20 marzo 2009, degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

(*Omissis*).».

«Art. 30 (Istituti centrali e dotati di autonomia speciale). — *1. Sono istituti centrali:*

a) *l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;*

b) *l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane;*

d) *l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia;*

e) *l'Istituto centrale per l'archeologia;*

f) *l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;*

g) *l'Istituto centrale per gli archivi;*

h) *l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi;*

2. Sono istituti dotati di autonomia speciale:

a) *quali uffici di livello dirigenziale generale:*

1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, di cui all'art. 4-bis *del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;*

b) *quali uffici di livello dirigenziale non generale:*

1) l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;

3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;

4) l'Archivio Centrale dello Stato;

5) il Centro per il libro e la lettura;

6) l'Istituto centrale per la grafica.

7) l'Opificio delle pietre dure.

3. Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) *quali uffici di livello dirigenziale generale:*

1) la Galleria Borghese;

2) le Gallerie degli Uffizi;

3) la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea;

4) le Gallerie dell'Accademia di Venezia;

5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;

6) il Museo Nazionale Romano;

7) il Parco Archeologico del Colosseo;

8) il Parco Archeologico di Pompei;

9) la Pinacoteca di Brera;

10) la Reggia di Caserta;

b) *quali uffici di livello dirigenziale non generale:*

1) il Complesso monumentale della Pilotta;

2) la Galleria dell'Accademia di Firenze;

3) la Galleria Nazionale delle Marche;

4) la Galleria Nazionale dell'Umbria;

5) le Gallerie Estensi;

6) le Gallerie Nazionali d'arte antica;

7) i Musei reali;

8) il Museo delle Civiltà;

9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;

10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;

11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;

12) i Musei del Bargello;

13) il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia;

14) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

15) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;

16) il Parco archeologico dell'Appia antica;

17) il Parco archeologico di Ercolano;

18) il Parco archeologico di Ostia antica;

19) il Parco archeologico di Paestum;

20) il Palazzo Ducale di Mantova;

21) il Palazzo Reale di Genova;

22) Villa Adriana e Villa d'Este.».

«Art. 31 (Organi periferici del Ministero). — 1. Sono organi periferici del Ministero:

a) i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, *di cui all'art. 32*;

b) *le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, e successive modificazioni;*

c) (*soppressa*);

d) i Poli museali regionali*, di cui all'art. 34;*

e) i Musei*, di cui all'art. 35*;

f) le Soprintendenze archivistiche *e bibliografiche, di cui all'art. 36 e di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016;*

g) gli Archivi di Stato*, di cui all'art. 37*;

h) le Biblioteche*, di cui all'art. 38*.».

«Art. 34 (Poli museali regionali). — (*Omissis*).

2. Il direttore del polo museale regionale, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge, in particolare, le seguente funzioni:

(*Omissis*);

l) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20, comma 2, lettera *b)*, *sentita per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei*;

m) autorizza le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso i musei del polo;

n) dispone, sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'art. 115 del Codice;

(*Omissis*);

r) redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione generale Musei l'elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza dei Musei di cui all'art. 35 del presente decreto.».

«Art. 35 (Musei). — (*Omissis*).

3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli museali regionali.

4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale di cui all'art. 30, comma 3, oltre ai compiti individuati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti funzioni:

(*Omissis*).

h) (*soppressa*);

i) (*soppressa*);

l) (*soppressa*).».

«Art. 36 *(Soprintendenze archivistiche e bibliografiche)».*

«Art. 39 (Commissioni regionali per il patrimonio culturale). — (*Omissis*).

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

(*Omissis*);

m) (*soppressa*).».

«Tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

DOTAZIONE ORGANICA

DIRIGENZA

Dirigenti di prima fascia *25**

Dirigenti di seconda fascia 167**

Totale dirigenti *192*

* di cui n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.

** di cui n. 1 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e n. 1 presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance.».

— Per il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 gennaio 2016, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note all'art. 1.

18G00037

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Città metropolitana di Palermo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 2018

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 24, commi 1 e 2;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che il territorio della Città metropolitana di Palermo è interessato da un lungo periodo di siccità, causato dalla eccezionale scarsità di precipitazioni pluviometriche registrate nelle annualità 2016 e 2017 che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche;

Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccità ha provocato una situazione di grave emergenza idrica, con conseguenze sulle reti, in particolare quelle finalizzate al consumo idropotabile;

Considerato che è già in corso la riduzione dei prelievi idrici e delle pressioni in rete da parte del Gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente al fine di prolungare, per quanto possibile, la fase di esaurimento delle scorte attuali, valutate sufficienti, in assenza di significativi apporti meteorici, fino alla fine del prossimo mese di marzo 2018;
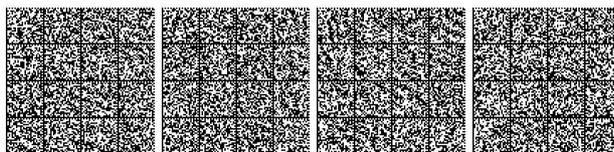
Tenuto conto, pertanto, che è necessario mettere prontamente in atto un piano integrativo per l'attuazione di misure urgenti e straordinarie tra cui il rifornimento idrico con autobotti a fini potabili, allo scopo di scongiurare l'interruzione del servizio idrico, anche in considerazione dei prossimi cambiamenti stagionali;

Considerato che l'evoluzione della situazione di criticità sopra descritta può determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva nonché comportare un grave pregiudizio per la sanità e l'igiene pubblica;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le necessarie disponibilità relativamente agli interventi posti a carico del medesimo;

Viste le note della Regione Siciliana del 25 gennaio e del 31 gennaio 2018, del 1, del 5 e del 6 febbraio 2018 con le quali la citata Regione nel richiedere la deliberazione dello stato di emergenza ha trasmesso le proprie valutazioni circa l'effettivo impatto del contesto di criticità;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 6 febbraio 2018, prot. n. CG/7217, con cui è stata trasmessa la relazione prevista dall'art. 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018 nella quale si rinvengono anche gli elementi per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi nell'approvvigionamento idrico;

Tenuto conto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 24, commi 1 e 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo.

2. Per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.

3. Per la definizione e l'attuazione dei primi interventi emergenziali ed urgenti da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, nei limiti delle risorse di cui ai commi 6 e 7.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e a costituire una Struttura, a supporto delle attività, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Per il coordinamento della predetta struttura il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del prefetto di Palermo dott.ssa Antonella De Miro.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, su motivata richiesta del Commissario delegato, sono disciplinate forme accelerate per l'espletamento delle relative procedure, ivi comprese le eventuali deroghe al decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, sentita l'ANAC e al decreto legislativo n. 152 del 2006, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle altre norme ritenute necessarie per il superamento della situazione emergenziale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

6. Gli interventi di cui al presente articolo di competenza del gestore del servizio idrico restano a carico del medesimo gestore. Ulteriori interventi emergenziali di immediata attuazione e che risultino coerenti con la programmazione del gestore possono essere realizzati nel limite di euro 3.880.000 a valere sulle risorse disponibili sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, destinate alla Regione Siciliana ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26/2016, nel rispetto delle procedure di programmazione delle stesse.

7. Per le spese della Struttura di supporto di cui al comma 4, si provvede a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite massimo di 500.000 euro.

8. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Regione Siciliana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi non ancora ultimati.

Art. 2.

1. Gli interventi di carattere infrastrutturale, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente art. 1, volti al superamento delle criticità idriche che hanno determinato la situazione emergenziale sono individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, con relativo cronoprogramma e fabbisogno finanziario, dal Commissario delegato sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento agli invasi,
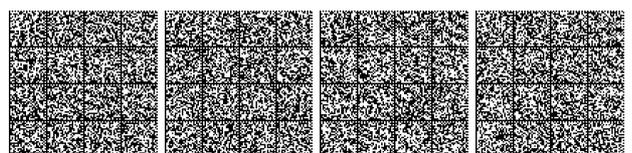
sono inseriti nella programmazione dei gestori e sono realizzati in via di urgenza, sotto il coordinamento del medesimo Commissario e coperti a carico delle tariffe idriche nel limite delle risorse destinabili agli investimenti del servizio idrico, nonché nel limite delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 assegnate alla Regione Siciliana e delle altre risorse nazionali disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo. Detti interventi sono da considerarsi prioritari ai fini del Piano di interventi nel settore idrico in corso di definizione ai sensi dell'art. 1, commi 516 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ne rappresentano uno stralcio. Gli interventi sono monitorati attraverso il sistema della Banca dati delle amministrazioni pubbliche secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 703, lett. *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo il Commissario delegato può avvalersi di un numero massimo di 3 esperti tecnici la cui spesa rientra, come voce assistenza tecnica, nel costo degli interventi medesimi.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

18A01591

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 25 gennaio 2018.

Disposizioni applicative in materia di Film Commission e indirizzi e parametri generali per la gestione di fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite le regioni o province autonome.

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», e successive modificazioni;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *v)*, della legge n. 220 del 2016, che definisce «Film Commission» l'istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le definizioni di cui allo stesso art. 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della citata legge;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 220 del 2016, che prevede nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive e che tale attività comprende progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale;

Visto l'art. 4, comma 4 della legge n. 220 del 2016, che prevede le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso le Film Commission, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva e che a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio e promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

Visto l'art. 4, comma 5, della legge n. 220 del 2016, che prevede che alle Film Commission può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore audiovisivo, stanziati tramite la Regione o la Provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei; e che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in
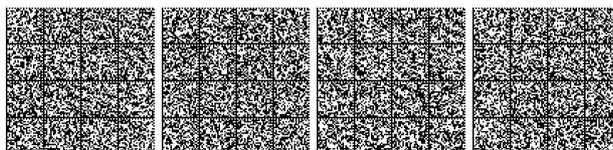
un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

Visto il Regolamento n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, e in particolare gli articoli 4 e 54, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta dell'11 gennaio 2018;

Decreta:

Art. 1.

Film Commission

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *v)*, della legge n. 220 del 2016, la «Film Commission» è l'istituzione, riconosciuta da ciascuna Regione o Provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

2. Costituiscono attività aventi finalità di pubblico interesse nel settore cinematografico e audiovisivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) sostegno allo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva nel territorio di competenza;

b) assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che intendono operare sul territorio regionale;

c) sostegno alla realizzazione sul territorio regionale di iniziative cinematografiche e audiovisive;

d) sostegno alla formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio;

e) sostegno alle iniziative di potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché di alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, in raccordo con il Ministero e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 220 del 2016;

f) promozione di attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo;

g) collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle iniziative promosse al fine di concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive;

h) collaborazione con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito di iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico cinematografico e audiovisivo, attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche;

i) assistenza alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle iniziative promosse da tali enti al fine di sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva, anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

j) promozione del territorio regionale e valorizzazione dell'identità culturale e linguistica attraverso il cinema e l'audiovisivo.

3. Presso la Direzione Generale Cinema opera, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Coordinamento nazionale delle Film Commission. Al Coordinamento partecipano:

a) il Direttore generale Cinema o un suo delegato;

b) un rappresentante delle Film Commission per ciascuna Regione o Provincia autonoma, purché previste dal rispettivo ordinamento della amministrazione regionale o provinciale. La Regione o Provincia autonoma che abbia riconosciuto e sostenga più di una Film Commission designa comunque un unico rappresentante;

c) un rappresentante di ciascuna Regione o Provincia autonoma che finanzi almeno una Film Commission.

4. Il Coordinamento svolge attività di analisi, comparazione e proposta con l'obiettivo di armonizzare e rendere più efficaci gli interventi statali e regionali a favore del settore cinematografico e audiovisivo, di monitorare l'esito delle politiche territoriali, nonché di proporre azioni coordinate di promozione della produzione italiana all'estero. Il Coordinamento stabilisce le proprie modalità di organizzazione e funzionamento.

Art. 2.

Fondi di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo attivati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge n. 220 del 2016, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito della disciplina delle modalità tecniche di gestione ed erogazione di fondi di sostegno al settore audiovisivo, anche se derivanti da fondi europei, stanziati tramite le stesse Regioni o Province autonome di Trento e Bolzano e gestiti dalle stesse Regioni e Province autonome oppure affidati alle Film Commission o ad altri soggetti pubblici o privati, si attengono ai seguenti indirizzi e parametri:

a) destinazione delle risorse per le finalità previste dall'art. 4 della legge n. 220 del 2016 e definizione di misure coerenti con l'impianto complessivo di sostegno delineato con i contributi e benefici di cui alla medesima legge, avvalendosi, laddove possibile, delle qualifiche e dei riconoscimenti attribuiti ai sensi della medesima legge;

b) rispetto della normativa europea, con particolare riguardo ai limiti di intensità d'aiuto e secondo modalità coerenti con le disposizioni contenute nella legge n. 220 del 2016 e relativi decreti attuativi;

c) pubblicità e trasparenza dei bandi per l'assegnazione delle risorse, nonché certezza nei tempi di erogazione delle medesime;

d) adeguati sistemi di monitoraggio e controllo dell'utilizzo delle risorse, nonché procedure di restituzione e sanzione;

e) individuazione di meccanismi di attribuzione dei fondi che tengano anche conto dell'entità della spesa sul territorio;

f) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di selezione, assegnazione, rendicontazione e monitoraggio dei contributi ovvero dei benefici, ivi inclusa la relativa modulistica.

2. Gli avvisi pubblici, le norme di partecipazione e gli altri atti e documentazione inerenti ai fondi di cui al comma 1 del presente articolo, si conformano alle definizioni adottate a livello statale ed in particolare all'art. 2 della legge n. 220 del 2016.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo

Roma, 25 gennaio 2018

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 365

18A01499

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2018.

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016, concernente l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi 489, 490, 491 e 1148, lettera *a)*;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico» e, in particolare, l'art. 1, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazione e, in particolare, gli articoli 35 e 52, comma 1-*bis*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 20 ottobre 2016, recante l'individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonchè recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'art. 1, comma 2-*quater*, del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 21 aprile 2017, recante modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2016 concernente l'individuazione dei criteri e delle priorità delle procedure di assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017 recante la rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché l'individuazione di nuovi profili ai sensi dell'art. 1, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161;
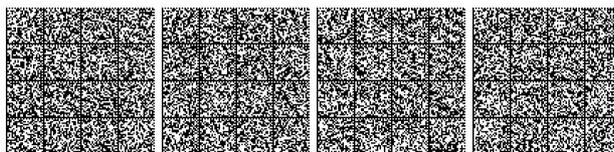
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - quadriennio 2006/2009, sottoscritto in data 29 luglio 2010;

Visto l'Accordo sulla programmazione, rimodulazione dei profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione giudiziaria del 26 aprile 2017 sottoscritto con le Organizzazione sindacali di settore;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Ministero della giustizia, al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, è autorizzato, con le modalità di cui all'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;

Rilevato che, in data 14 novembre 2017, è stata pubblicata, la graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92;

Ritenuto che la nuova facoltà assunzionale di cui al citato art. 1, comma 489, della legge di bilancio 2018 si inserisce nel procedimento assunzionale già individuato nell'art. 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, consentendo di procedere all'attivazione delle nuove procedure assunzionali secondo le stesse modalità previste dall'art. 1, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto-legge n. 117 del 2016, in particolare per quanto concerne l'adozione del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per l'individuazione delle graduatorie oggetto di scorrimento e per la definizione dei criteri e delle priorità delle procedure assunzionali da avviare;

Ritenuta, conseguentemente, la necessità di procedere all'adozione di misure di coordinamento con i criteri e le modalità che regolano le procedure assunzionali di cui al citato decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, mediante l'integrazione dei medesimi criteri e modalità per l'assunzione di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale autorizzate dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che il Ministero della giusizia ha provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal decreto del 20 ottobre 2016 Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e dal decreto del 21 aprile 2017 in relazione ai fabbisogni ivi indicati, anche mediante il completamento delle procedure del concorso pubblico, per ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario;

Ritenuto che, nell'individuazione dei criteri di priorità, deve ulteriormente darsi rilevanza alle finalità di innovazione e revisione organizzativa del Ministero della giustizia, avuto riguardo alle esigenze di informatizzazione e a quelle relative al trasferimento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuto, inoltre, opportuno che siano stabilite modalità di regolazione delle procedure assunzionali che valorizzano il reclutamento nell'ambito delle graduatorie del Ministero della giustizia, ed in particolare quelle del concorso pubblico per ottocento posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia-Amministrazione giudiziaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, tenuto conto del fatto che non risultano vigenti né in corso di formazione, presso l'amministrazione della giustizia, ulteriori graduatorie per il medesimo profilo di Assistente giudiziario, area funzionale II;

Ritenuto altresì che, in considerazione della grave scopertura negli organici degli uffici giudiziari del profilo di assistente giudiziario e della necessità di accrescere le misure di supporto all'assistenza ai magistrati mediante il più ampio impiego della predetta figura, è necessario che la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge di bilancio 2018, sia determinata individuando 1300 posti per Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2 e 100 posti per Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1; che, in relazione alla medesima esigenza, va considerato l'obbligo, previsto dal richiamato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, che impone la prioritaria immissione in servizio, da parte della stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti; che, conseguentemente, la destinazione prevista dal decreto 21 aprile 2017 del contingente di centoventi posti di Assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2 deve essere conservata, prevedendo, in luogo dello scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lo scorrimento della graduatoria del citato concorso pubblico per ottocento posti a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale, pubblicata in data 14 novembre 2017;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

1. Al decreto 20 ottobre 2016 del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, nonché le procedure di assunzione di un ulterio-

re contingente di 1400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
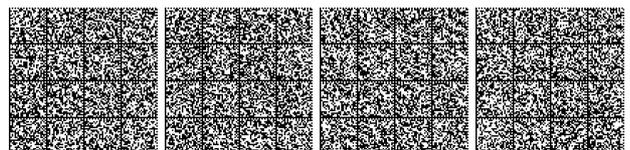
2) al comma 2, le parole «e alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

b) all'art. 3-*bis*, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* 120 posti per assistente giudiziario, Area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per ottocento posti di assistente giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria pubblicata il 14 novembre 2017.»;

c) dopo l'art. 3-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 3-*ter (Ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge n. 205 del 2017 e ulteriori revisioni dei precedenti contingenti)*. — 1. Tenuto conto delle esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero e dei conseguenti fabbisogni di professionalità ed in considerazione della necessità di dare celere copertura alle carenze di organico del personale dell'Amministrazione giudiziaria, la ripartizione del contingente di cui all'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è così determinata:

a) 1300 posti per assistente giudiziario, area funzionale II, fascia retributiva F2, mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di Assistente giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;

b) 100 posti per Funzionario giudiziario, Area funzionale III, fascia retributiva F1, mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera *a)*, sarà oggetto di completo scorrimento all'esito della rimodulazione della dotazione del profilo interessato»;

d) all'art. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e di cui all'art. 3-*bis*, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *a)*, 3-*bis*, comma 1, e 3-*ter*, comma 1,»;

2) al comma 2 le parole « di cui agli articoli 3 e 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti «di cui agli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter*»;

3) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente «3-*bis*. Tra le graduatorie oggetto di scorrimento, in relazione ai profili individuati dall'art. 3-*bis* e 3-*ter*, è accordata precedenza a quelle relative a concorsi banditi dal Ministero, in corso di validità, rispettivamente, alla data di entrata in vigore della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»;

e) all'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «articoli 3, 3-*bis* e 4» sono sostituite dalle seguenti «articoli 3, 3-*bis*, 3-*ter*, e 4»;

2) al comma 3, le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)* e di cui all'art. 3-*bis*, comma 1», sono sostituite dale seguenti: «di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *a)*, 3-*bis* comma 1 , e 3-*ter* comma 1»;

3) al comma 5, le parole «ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, e di cui all'art. 3-*bis*, commma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera *a)*, 3-*bis* comma 1 , e 3-*ter* comma 1,»;

4) dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente comma:

«5-*quater*. Per il contingente determinato ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1, lettera *e)*, e 3-*ter*, comma 1, lettera *a)*, per il profilo di assistente giudiziario, lo scorrimento della graduatoria del concorso per 800 posti di assistente giudiziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2016 - 4ª Serie speciale - n. 92, è determinato con uno o più provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.»;

f) all'art. 8, comma 1, le parole «agli articoli 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 3-*bis* e 3-*ter*».

Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro
per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne - prev. n. 391

18A01714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Sandoz GMBH», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 260/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modifiche e integrazioni;
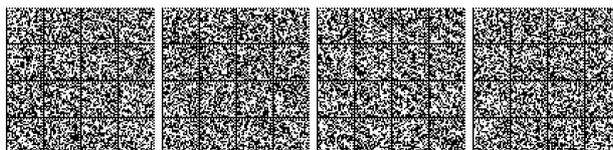
Vista la determinazione con la quale la società Sandoz GMBH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO SANDOZ GMBH;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz GMBH ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 037838036;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 8 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Pantoprazolo Sandoz GMBH nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«40 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro AIC n. 037838036 (in base 10)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 28,31

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 46,74

Validità del contratto:

24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Pantoprazolo Sandoz GMBH è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Pantoprazolo Sandoz GMBH è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01502

DETERMINA 16 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramipril e Amlodipina KRKA», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 261/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento

dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società KRKA D.D. Novo Mesto ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramipril e Amlodipina KRKA»;

Vista la domanda con la quale la società KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con AIC n. 045268012, n. 045268113, n. 045268214, n. 045268315;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMIPRIL E AMLODIPINA KRKA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«5mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL AIC n. 045268012 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,11

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,78

Confezione

«5mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL AIC n. 045268113 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,91

Confezione

«10mg/5mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL AIC n. 045268214 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 4,85

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,00

Confezione

«10mg/10mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL AIC n. 045268315 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 6,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,13

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Ramipril e Amlodipina KRKA» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramipril e Amlodipina KRKA» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01503

DETERMINA 16 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xenical», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 262/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'articolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xenical»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 045405014;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XENICAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

120 mg 84 capsule rigide

AIC n. 045405014 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xenical» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01504
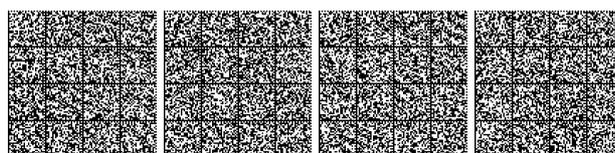
DETERMINA 16 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Levitra», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 263/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Levitra»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;
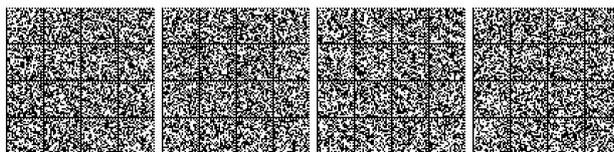
Vista la domanda con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 044724021;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVITRA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

20 mg 4 compresse rivestite con film

AIC n. 044724021 (in base 10)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levitra» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 16 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01505

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Teva».

Con la determina n. aRM - 15/2018 - 813 del 13 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TOPIRAMATO TEVA

confezione: 038974010

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974022

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974034

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974046

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974059

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974061

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974073

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974097

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974111

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974123

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974150

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974162

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974186

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974085

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974109

descrizione: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore per compresse PP;

confezione: 038974174

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974135

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974147

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974198

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974200

descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974212
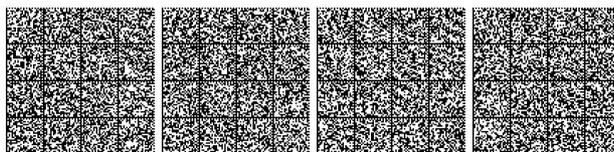
descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore per compresse PP;

confezione: 038974236

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974248

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974251

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974263

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974275

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974313

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974337

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974349

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974352

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974364

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974376

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974224

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974287

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974299

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974301

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974325

descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore per compresse PP;

confezione: 038974388

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974390

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974402

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974414

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974426

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;

confezione: 038974438;

descrizione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in contenitore per compresse PP.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01493

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duraphat».

Con la determina n. aRM - 16/2018 - 2723 del 13 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Colgate - Palmolive Commerciale S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DURAPHAT

confezione: 034523011

descrizione: 50 mg/ml sospensione dentale 1tubo 10 ml;

confezione: 034523023

descrizione: 50 mg/ml sospensione dentale 5 tubi 30 ml;

confezione: 034523035

descrizione: 50 mg/ml sospensione dentale 1 cartuccia 1,6 ml;

confezione: 034523047

descrizione: 50 mg/ml sospensione dentale 5 cartucce 1,6 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01494

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 17/2018 - 813 del 13 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLARITROMICINA TEVA ITALIA

confezione: 040584017

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 5 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584029

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584031

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584043

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584056

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584068

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040584070

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister PVC/PVDC/AL monodose;

confezione: 040584082

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584094
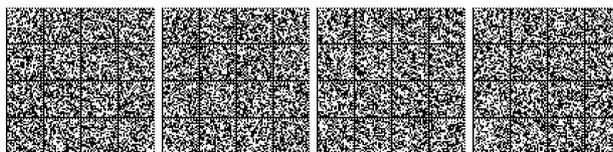
descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584106

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584118

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584120

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584132

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 040584144

descrizione: «500 mg compresse a rilascio prolungato» 1 compressa in blister OPA/AL/PVC/AL monodose;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01495

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salmeterolo e Fluticasone Zentiva».

Con la determina n. aRM - 13/2018 - 8043 del 13 febbraio 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Zentiva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: SALMETEROLO E FLUTICASONE ZENTIVA

confezione: 043468014

descrizione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore pulmojet multidose in PP/PE/ABS/PBT/TE/SI da 60 erogazioni.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A01501

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Ever Pharma»

Estratto determina AAM/AIC n. 16/2018 del 14 febbraio 2018

Procedura europea n DK/H/2619/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DEXMEDETOMIDINA EVER PHARMA nella forma e confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml;

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: EVER Valinject GmbH.

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - AIC n. 045003011 (in base 10) 1BXD83 (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - AIC n. 045003023 (in base 10) 1BXD8H (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - AIC n. 045003035 (in base 10) 1BXD8V (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 4 ml - AIC n. 045003047 (in base 10) 1BXD97 (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 4 ml - AIC n. 045003050 (in base 10) 1BXD9B (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 4 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 045003062 (in base 10) 1BXD9Q (in base 32).

Confezione: «100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - AIC n. 045003074 (in base 10) 1BXDB2 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione:

principio attivo: dexmedetomidina (dexmedetomidina cloridrato);

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo:

Grindex, Joint stock company «Grindeks», 53, Krustpils Street, Riga LV 1057 Lettonia;

Edmond Pharma S.r.l., Strada Statale dei Giovi, 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano) Italia.

Produzione, controllo, rilascio lotti, confezionamento primario e secondario: EVER Pharma Jena GmbH, Otto-Schott-Straße 15, 07745 Jena Germania.

Confezionamento secondario: EVER Pharma Jena GmbH, Brüsseler Strasse 18, 07747 Jena Germania.

Indicazioni terapeutiche:

1) per la sedazione di pazienti adulti in Unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond Sedazione-Agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS).

2) per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, ossia sedazione procedurale /sedazione cosciente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: OSP – medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.
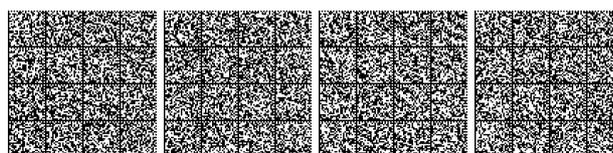
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01506

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomycin C»

Estratto determina AAM/PPA n. 174/2018 del 20 febbraio 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni Tipo II, relativamente alla specialità medicinale MITOMYCIN C, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

B.II.b.1.z)

Sostituzione di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito:

da Kyowa Hakko Kirin Co Ltd a Baxter Oncology GmbH;

sostituzione di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove:

da Wickham, Astron and Butterworth Contract Laboratories a Baxter Oncology GmbH, Germany;

modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

modifica della dimensione del lotto;

modifica minore nel procedimento di fabbricazione;

modifiche sostanziali nel procedimento di fabbricazione del principio attivo;

modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

B.II.d.1.z)

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito:

rafforzamento dei limiti delle specifiche;

aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova;

soppressione di un parametro di specifica non significativo;

modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

B.II.e.1.z)

Modifica del confezionamento primario del prodotto finito:

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del confezionamento primario del prodotto finito.

Modifiche editoriali: a seguito delle modifiche richieste, viene modificato il paragrafo 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP).

Numero procedura: UK/H/xxxx/WS/255.

Titolare AIC: KYOWA KIRIN Ltd, Codice S.I.S. 2424.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01634

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo al decreto 16 febbraio 2018, concernente la trasmissione telematica della rendicontazione della spesa relativa al contributo del cinque per mille dell'Irpef e approvazione modulo di trasmissione.

Si comunica che nel sito Dait - Direzione centrale della Finanza locale, alla pagina http://dait.interno.gov.it/finanza-locale alla voce decreti, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018, recante: «Trasmissione telematica della rendicontazione della spesa relativa al contributo del cinque per mille dell'Irpef e approvazione modulo di trasmissione».

18A01662

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stimulfos» compresse per cani e gatti.

Estratto provvedimento n. 72 del 1° febbraio 2018

Medicinale veterinario: STIMULFOS.

Compresse per cani e gatti.

Confezioni: A.I.C. n. 102235037.

Titolare dell'A.I.C.: Teknofarma S.p.a., strada comunale Bertolla alla Abbadia di Stura n. 14, 10156 Torino.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica .

Si autorizza l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Nel contempo si rileva che in base agli studi di stabilità prodotti, il periodo di validità del prodotto finito è il seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;
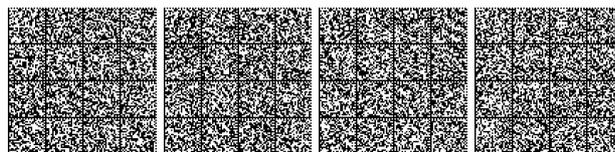
periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 25 giorni.

Eliminare le frazioni di compresse non utilizzate.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01526

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Cydectin 1%» soluzione iniettabile per ovini e «Cydectin LA 20 mg/ml» soluzione iniettabile per ovini.

Estratto provvedimento n. 70 del 1° febbraio 2018

Medicinali veterinari:

CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini (A.I.C. n. 102632) - procedura n. FR/V/0020/001/IA/026/G;

CYDECTIN LA 20 mg/ml Soluzione iniettabile per ovini (A.I.C. n. 104019) - procedura n. FR/V/0188/001/IA/015/G.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria, 41 M 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: procedura di mutuo riconoscimento n. FR/V/xxxx/IA/79/G

Si autorizza l'aggiornamento del RCP e degli stampati illustrativi per renderli conformi alla decisione della Commissione europea, C(2017) 6577 final, del 25 settembre 2017.

Pertanto vengono modificati i seguenti punti del RCP:

4.5. Precauzioni speciali per l'impiego.

Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente»;

5. Proprietà farmacologiche.

Aggiungere il seguente paragrafo «5.3. Proprietà ambientali»;

6.6. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

Si autorizza, inoltre, la modifica del il punto 9. Se necessario, Avvertenze speciali - delle etichette esterne ed interne e i punti 12. Avvertenze speciali (Aggiungere il seguente paragrafo: «Altre precauzioni che riguardano l'impatto sull'ambiente) e 13. Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del prodotto non utilizzato o degli eventuali rifiuti - del Foglietto illustrativo;

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni, come già indicato nel decreto ministeriale n. 137 del 30 ottobre 2017, a cui si rimanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01527

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cepritect 250 mg» sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Estratto decreto n. 24 del 6 febbraio 2018

Medicinale veterinario: CEPRITECT 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, Northern Ireland, BT35 6JP, United Kingdom.

Produttore responsabile rilascio lotti: Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, Northern Ireland, BT35 6JP, United Kingdom.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 24 siringhe - A.I.C. n. 105086019;

scatola da 60 siringhe - A.I.C. n. 105086021;

secchiello da 120 siringhe - A.I.C. n. 105086033.

Composizione: ogni siringa per uso intramammario da 3 g contiene:

principio attivo: Cefalonio (come cefaloniodiidrato) 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine da latte (bovine in asciutta).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle mastiti sub-cliniche alla messa in asciutta e per la prevenzione di nuove infezioni batteriche della mammella durante il periodo di asciutta, causate da *Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, trueperella pyogenes, Escherichia coli e Klebsiella* spp. Sensibili al cefalonio.

Tempi di attesa: carne e visceri: 21 giorni.

Latte:

96 ore dopo il parto se il periodo di asciutta è superiore a 54 giorni;

58 giorni dopo il trattamento se il periodo di asciutta è inferiore o uguale a 54 giorni.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 1 anno.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01528

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ovulike 0,004 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini, cavalli, conigli.

Estratto decreto n. 23 del 5 febbraio 2018

Medicinale veterinario: OVULIKE 0,004 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, cavalli, conigli.

Procedura di procedura di repeat use n. IE/V/0213/001/E/001

Titolare A.I.C.: T.P. Whelehan Son & Co. Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, Co. Meath Irlanda.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento AniMedica Herstellungs GmbH , Im Südfeld 9, 48308 Senden- Bösensell

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 1 scatola da 5 flaconcini da 10 ml - A.I.C. n. 105127017.

Composizione:

Ogni ml contiene:

principio attivo: Ogni ml contiene: Buserelin (come Buserelin acetato) 0,004 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovine, cavalle, coniglie.

Indicazioni terapeutiche:

bovina:

induzione dell'ovulazione in bovine con un follicolo dominante;

sincronizzazione dell'estro e induzione dell'ovulazione;

trattamento delle cisti follicolari ovariche.

cavalla:

induzione dell'ovulazione nelle cavalle in estro;

miglioramento del tasso di gravidanza .

coniglia:

induzione dell'ovulazione all'inseminazione post-partum;

miglioramento del tasso di concepimento.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovine, cavalle, coniglie: carne e visceri: zero giorni;

bovine, cavalle: latte: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A01529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mycoflor 200 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Estratto provvedimento n. 86 del 6 febbraio 2018

Medicinale veterinario: MYCOFLOR 200 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini.

Confezioni: e A.I.C.

bottiglia da 1 litro - A.I.C. n. 104868029;

tanica da 5 litri - A.I.C. n. 104868017.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria S.A. Ctra. Reus-Vinyols km 4,1 - 433330 Riudoms Spagna.

Oggetto del provvedimento: procedura europea: PT/V/0120/001/IB/002.

Si autorizza, in accordo con il QRD template la modifica della sezione 6.2 del SPC e relativa sezione 12 del foglietto illustrativo.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come di seguito:

SPC

6.2 incompatibilità principali:

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01530

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rintal suini 10g/100g».

Con decreto n. 25 del 9 febbraio 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A, viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C:

Rintal suini 10g/100g - Premiscela per alimenti medicamentosi per suini - A.I.C. n. 102414.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

18A01531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincodox 110».

Estratto provvedimento n. 80 del 5 febbraio 2018

Medicinale veterinario LINCODOX 110 (A.I.C. n. 104016)

Titolare A.I.C.: DOX-AL Italia S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 10 - 20123 Milano

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IB, C.I.2 a) Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo di un medicinale generico/ibrido/biosimilare in seguito a una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di riferimento: attuazione di una o più modifiche per le quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio non presenta nuove informazioni complementari

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica di seguito descritta:

Modifica degli stampati in seguito alla stessa modifica apportata al prodotto di riferimento LINCOMICINA 11% Ascor Chimici (ora titolare dell'autorizzazione: Vétoquinol Italia).

La suddetta modifica riguarda i Tempi di attesa per la carne suina che passa da 12 giorni a 2 giorni.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A01532

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione del Contratto Nazionale di Servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - 2018-2022.

Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017, il Consiglio dei ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 ha deliberato lo schema di Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. per il periodo dal 2018 al 2022.

Il precitato Contratto nazionale di servizio è stato stipulato e successivamente registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118.

Gli effetti del Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. - 2018-2022 - decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO
TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» ed in particolare gli articoli 7, 45, 47 e 49;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, che prevede che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;
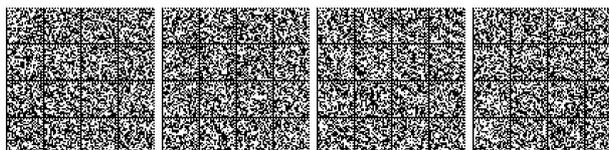
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 28 aprile 2017, recante la concessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. dell'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale alle condizioni e con le modalità stabilite dall'annesso schema di convenzione, per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Ritenuta, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato «Contratto») tra il Ministero dello sviluppo economico (di seguito denominato «Ministero») e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., (di seguito denominata «RAI» o, alternativamente, «concessionaria»).

Capo I

MISSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE

Art. 1.

Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Tenuto conto del complessivo quadro regolatorio, e in particolare dell'affidamento a Rai in esclusiva del servizio pubblico, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del TUSMAR, e dell'art. 1, comma 2, della Convenzione tra il Ministero e la Rai di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2017, il presente Contratto ha per oggetto l'attività che la Rai svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico e, in particolare, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La Rai per lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico può avvalersi di società da essa partecipate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, purché siano stati stipulati con le medesime società adeguati strumenti negoziali che garantiscano alla Rai pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

Art. 2.

Principi generali

1. La Rai assicura un'offerta di servizio pubblico improntata ai seguenti principi:

a) rendere disponibile e comprensibile - nella molteplicità delle forme divulgative - su differenti piattaforme, una pluralità di contenuti, di diversi formati e generi, che rispettino i principi dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo, riferito a tutte le diverse condizioni e opzioni sociali, culturali e politiche, affinché ciascuno possa autonomamente formarsi opinioni e idee e partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, così da garantire l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale anche all'estero, nel rispetto del diritto e del dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto ad essere informati;

b) avere cura di raggiungere le diverse componenti della società, prestando attenzione alla sua articolata composizione in termini di genere, generazioni, identità etnica, culturale e religiosa, nonché alle minoranze e alle persone con disabilità, al fine di favorire lo sviluppo di una società inclusiva, equa, solidale e rispettosa delle diversità e di promuovere, mediante appositi programmi ed iniziative, la partecipazione alla vita democratica;

c) veicolare informazioni volte a formare una cultura della legalità, del rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, nonché di promozione e valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza;

d) adottare criteri di gestione idonei ad assicurare trasparenza ed efficienza con particolare riguardo all'uso delle risorse pubbliche.

2. La Rai è tenuta ad articolare la propria offerta tenendo conto, nell'ambito di azioni di lungo termine, dei seguenti obiettivi:

a) identità collettiva e senso civico: favorire lo sviluppo socio-culturale, e i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà;

b) sistema audiovisivo: definire interventi in grado di valorizzare il sistema culturale, creativo e dei talenti e supportare la crescita dell'industria audiovisiva sotto il profilo sia qualitativo sia quantitativo, anche nella prospettiva di una sua maggiore proiezione internazionale;

c) alfabetizzazione digitale: contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per favorire l'innovazione e la crescita economica del Paese;

d) promozione della valorizzazione dell'istruzione e della formazione professionale;

e) sistema Italia: supportare il Paese all'estero valorizzandone le eccellenze e le esperienze più virtuose in sinergia con le relazioni anche istituzionali di natura economica, culturale e scientifica.

3. La Rai è tenuta, inoltre, a promuovere la crescita della qualità della propria offerta complessiva, da perseguire attraverso i seguenti obiettivi:

a) raggiungere i diversi pubblici attraverso una varietà della programmazione complessiva, con particolare attenzione alle offerte che favoriscano la coesione sociale;

b) sperimentare, con approccio originale, nuovi formati e linguaggi, testuali e visivi, proponendosi al pubblico, anche ai fini del confronto con gli altri operatori, come laboratorio di programmi innovativi, in grado di coinvolgere anche i più giovani;

c) promuovere l'immagine del Paese, attraverso lo sviluppo di progetti che abbiano, potenzialmente, interesse per il pubblico internazionale;

d) promuovere un impegno sociale e culturale, definendo un'offerta concepita per favorire lo sviluppo, nella collettività nazionale, del senso civico e di una compiuta identità sociale, anche mediante la conoscenza e la partecipazione alla vita delle istituzioni e al processo democratico;

e) diffondere i valori dell'accoglienza e dell'inclusione, del rispetto della legalità e della dignità della persona;

f) diffondere i valori della famiglia e della genitorialità;

g) superare gli stereotipi di genere, al fine di promuovere la parità e di rispettare l'immagine e la dignità della donna anche secondo il principio di non discriminazione;

h) garantire la tutela dei minori, osservando scrupolosamente tutte le norme poste a tutela del loro corretto sviluppo fisico, psichico e morale, anche nell'offerta non specificamente dedicata;

i) incoraggiare i fruitori del servizio, specie i minori, ad esplorare tematiche delle più diverse aree di apprendimento, con particolare riguardo al mondo delle scienze, anche mediante iniziative congiunte con istituzioni educative e culturali;

l) potenziare la fruibilità dell'offerta da parte delle persone con disabilità;

m) sostenere l'alfabetizzazione digitale, per contribuire a colmare il divario culturale e sociale nell'uso delle nuove tecnologie;

n) contribuire alla ricerca e all'innovazione tecnologica e sperimentare nuove modalità trasmissive, in linea con l'evoluzione del mercato, anche al fine di favorire lo sviluppo industriale delle infrastrutture fondamentali del Paese.

Art. 3.

Offerta televisiva

1. La Rai articola l'offerta televisiva in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. L'offerta televisiva deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, da programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche di seguito indicate:

a) Informazione generale e approfondimenti: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità
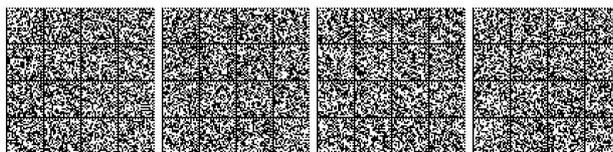
interna, ai fenomeni sociali e del terzo settore, alle diverse confessioni religiose, alla realtà delle periferie, alle condizioni della vita quotidiana delle persone e dei gruppi sociali, alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità; informazione di interesse internazionale accompagnata da approfondimenti qualificati; informazione sul funzionamento e sulle attività dell'Unione europea e sugli effetti che queste hanno a livello locale, tramite approfondimenti prodotti autonomamente dalle sedi regionali della Rai;

b) Programmi di servizio: trasmissioni prevalentemente incentrate sulle esigenze e sullo sviluppo della collettività e dell'individuo, in cui saranno anche valorizzate le opportunità europee e adottati formati adatti anche ad un consumo web e in mobilità; trasmissioni che valorizzino la società in tutte le sue componenti, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie, alle questioni sociali e ai fenomeni emergenti; trasmissioni finalizzate alla tutela e valorizzazione delle peculiarità ed eccellenze nazionali; trasmissioni dedicate alle celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita; programmi che promuovano l'alfabetizzazione digitale; programmi che favoriscano la comprensione delle diversità presenti nella società contemporanea e i processi di inclusione; programmi che favoriscano l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la strategia nazionale prevista dall'art. 24-*bis* del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, nonché la comprensione dei mercati dell'energia in collaborazione con l'autorità di settore; spazi informativi di servizio e di comunicazione sociale, dedicati al volontariato e all'associazionismo;

c) Programmi culturali e di intrattenimento: trasmissioni a carattere culturale, anche realizzate seguendo i canoni dell'intrattenimento, e con possibilità di declinazione multipiattaforma; trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua italiana, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e dell'Europa e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a sensibilizzare sui temi della tutela del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico; programmi per la valorizzazione e promozione del turismo in Italia e del *made in Italy* nel mondo; trasmissioni con finalità didattico-divulgative su temi sia scolastici sia attinenti alla vita quotidiana dirette a valorizzare sia le conoscenze sia le abilità; programmi volti a favorire l'educazione artistica e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno; programmi volti a far conoscere e promuovere il talento individuale anche attraverso format che favoriscano forme di collaborazione tra i partecipanti, con particolare riguardo alle trasmissioni rivolte ai minori e ai giovani; programmi finalizzati a soddisfare i bisogni di conoscenza e di approfondimento; programmi dedicati al racconto del reale, svolto anche attraverso ricostruzioni o esperimenti sociali, nonché con modalità multimediali;

d) Informazione e programmi sportivi: eventi nazionali e internazionali, anche delle discipline sportive meno popolari, dello sport femminile e dello sport praticato dalle persone con disabilità, trasmessi in diretta o registrati; notiziari e rubriche di approfondimento, anche volte a divulgare i valori dello sport e i suoi risvolti sociali;

e) Programmi per Minori: programmi dedicati all'infanzia e all'adolescenza e comunque al pubblico più giovane che abbiano finalità formativa, informativa, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;

f) Opere italiane ed europee: opere cinematografiche, *fiction*, serie televisive per minori anche in animazione, cartoni, documentari di origine italiana ed europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

Art. 4.

Offerta radiofonica

1. La Rai articola l'offerta radiofonica in canali generalisti, semigeneralisti e tematici, con l'obiettivo di raggiungere l'intera popolazione e il pubblico in tutte le sue articolazioni, integrando le diverse piattaforme distributive.

2. La programmazione deve essere prevalentemente composta, secondo le quote di cui all'art. 25, di programmi classificabili nei generi seguenti, con le caratteristiche rispettivamente indicate:

a) Notiziari: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) Informazione: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, *reportage*; dibattiti e «fili diretti», anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) Cultura e intrattenimento: programmi di attualità scientifica e culturale, anche con carattere di intrattenimento; teatro (mediante riprese o produzioni in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) Società: programmi, rubriche e *talk show* su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita sociali e nei territori e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese; rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo delle donne nella società;

e) Musica: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica; programmi e contenitori prevalentemente musicali; trasmissioni dal vivo o in via differita di eventi musicali; programmi di attualità sulla musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana e ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) Servizio: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi dedicati alla informazione sulle nuove tecnologie digitali; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.) dedicate alla promozione della conoscenza della Costituzione e del Trattato dell'Unione europea, alla diffusione e promozione della cultura della legalità e della dignità della persona; programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana e alla promozione della lettura; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea e delle questioni legate alla difesa dell'ambiente;

g) Pubblica utilità: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

Art. 5.

Offerta multimediale

1. La Rai si impegna a rendere disponibili i propri contenuti sulle piattaforme multimediali, in modalità lineare e non lineare, secondo le nuove modalità di consumo.

2. Al fine di attuare quanto previsto dal comma 1, la Rai è tenuta a:

a) rendere fruibile agli utenti sulla propria piattaforma IP, tutta l'offerta in *live streaming*, nei limiti dei diritti disponibili;

b) rendere disponibile sulla propria piattaforma IP una parte rilevante della propria offerta in modalità non lineare, con particolare attenzione alla valorizzazione degli archivi, secondo un piano editoriale volto alla storicizzazione e contestualizzazione dei contenuti;

c) declinare la propria offerta multimediale attraverso lo sviluppo di prodotti specifici in ambiti quali, a titolo esemplificativo, l'informazione, la cultura, i bambini;

d) sviluppare prodotti multimediali volti alla valorizzazione della radio, in modalità lineare e non lineare;

e) rendere la propria offerta multimediale sempre più fruibile dagli utenti con disabilità, secondo gli *standard* prevalenti nel settore;

f) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e *format* concepiti e prodotti per le piattaforme a protocollo IP, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo;

g) attivare un «filo diretto» con gli utenti, per favorirne la partecipazione e contribuire al miglioramento dell'offerta, nonché per raccogliere segnalazioni ed eventuali reclami, attraverso le più idonee piattaforme tecnologiche;
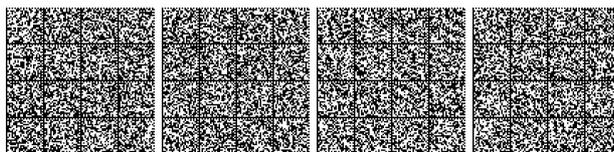
h) realizzare una piattaforma crossmediale incentrata su servizi interattivi per gli utenti, con priorità alle informazione sulle condizioni meteo e sul traffico;

i) promuovere l'innovazione tecnologica e l'educazione digitale, mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che avvicinino gli utenti alle tecnologie e all'alfabetizzazione digitali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, la Rai si avvale anche del Centro ricerche e innovazione tecnologica di Torino, quale centro di eccellenza per la definizione delle strategie di evoluzione tecnologica e per la ricerca volta a rendere accessibile a tutti gli utenti l'offerta multimediale del servizio pubblico.

Art. 6.

Informazione

1. La Rai è tenuta ad improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali, e a garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

2. La Rai assicura nella programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione.

3 Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, la Rai - in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 7, della Convenzione - è tenuta ad assicurare:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti inquadrandoli nel loro contesto, nonché l'obiettività e l'imparzialità dei dati forniti, in modo da offrire informazioni idonee a favorire la libera formazione delle opinioni non condizionata da stereotipi;

b) lo sviluppo del senso critico, civile ed etico nella collettività nazionale;

c) il rispetto del divieto assoluto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile il contenuto delle informazioni;

d) la diffusione di programmi informativi in lingua inglese via televisione e mediante altre piattaforme distributive;

e) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

f) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

g) la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne;

h) l'accrescimento della conoscenza delle vicende europee e internazionali;

l) l'adozione di idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non leda le sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai assicura l'informazione pubblica nazionale nonché regionale attraverso la presenza in ciascuna regione o provincia autonoma di proprie redazioni, interagendo con le realtà culturali e produttive dei territori. La Rai, adottando ogni opportuna misura organizzativa, valorizza le sedi regionali e i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali.

Art. 7.

Industria dell'audiovisivo

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo e la crescita del sistema di produzioni audiovisive indipendenti, italiane ed europee, promuovendone l'efficienza e il pluralismo, nonché la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VII del TUSMAR e coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *b)* della Convenzione, assicura inoltre un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo, anche con riferimento alla produzione di documentari e di film di animazione, mediante l'acquisizione o la co-produzione, nel quadro di procedure trasparenti, di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese anche indipendenti che abbiano stabile rappresentanza in Italia, per una loro valorizzazione nei mercati esteri.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Rai si impegna a:

a) realizzare i prodotti audiovisivi di nazionalità italiana entro i confini nazionali, salvo esigenze di carattere artistico;

b) promuovere progetti di co-produzione internazionale, che valorizzino il prodotto nazionale e ne agevolino la commercializzazione all'estero, e di produzione documentaristica, anche al fine di rafforzare l'immagine, il patrimonio artistico e culturale e la ricchezza paesaggistica del Paese;

c) assicurare un presidio aziendale dedicato allo sviluppo del genere documentario e al coordinamento dei relativi investimenti.

Art. 8.

Minori

1. La Rai si impegna ad improntare l'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, al rispetto delle norme europee e nazionali a tutela dei minori, tenendo conto in particolare delle sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *i)* e dall'art. 10 della Convenzione.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 la Rai si impegna affinché l'offerta dedicata ai minori:

a) proponga valori positivi umani e civili, fondati sul rispetto della dignità della persona;

b) metta a disposizione delle nuove generazioni strumenti innovativi che aiutino a comprendere il valore e i benefici dell'appartenenza alla comunità;

c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, paritari e non stereotipati, mediante contenuti che educhino al rispetto della diversità di genere e al contrasto della violenza;

d) si caratterizzi per una cura prioritaria per il linguaggio, con riferimento a un uso appropriato della lingua italiana, all'apprendimento dell'inglese e di altre lingue, e all'alfabetizzazione digitale, con un'azione di educazione positiva al web;

e) favorisca la cultura della legalità, la prevenzione e il contrasto di ogni forma di violenza, in particolare contro le donne, e di «bullismo» e *cyber* bullismo, aiutando a riconoscere i segnali da cui tali fenomeni possono originare;

f) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media e di Internet, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività e offra perciò programmi dedicati alla promozione di competenze rispetto alla gestione del proprio «profilo» sui diversi *social media*, anche in relazione al tema della tutela della *privacy* e delle informazioni personali e con l'obiettivo di sviluppare una cultura di contrasto al *cyber* bullismo;

g) favorisca la partecipazione dei minori, con una particolare attenzione dedicata ai loro problemi e alle loro esigenze, nonché le iniziative loro rivolte sul territorio;

h) sviluppi nelle nuove generazioni la conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione europea.

3. Nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le 23, dedicata a una visione familiare, la Rai è tenuta a realizzare programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, o indurre a una fuorviante percezione dell'immagine femminile. La Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e programmi volti ad informare tanto i minori, quanto coloro che ne abbiano la responsabilità anche nell'ambito familiare, sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive, radiofoniche e multimediali da parte dei minori stessi.
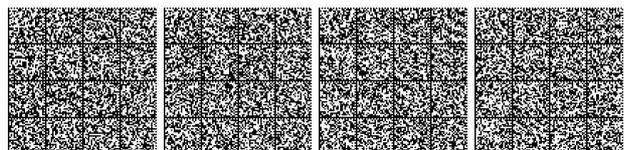
5. La Rai, attraverso il proprio sistema di segnaletica della programmazione, evidenzia, con riferimento a film, *fiction* e intrattenimento, i programmi adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima fattispecie, la Rai applica sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

Art. 9.

Parità di genere

1. La Rai assicura nell'ambito dell'offerta complessiva, diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione, la più completa e plurale rappresentazione dei ruoli che le donne svolgono nella società, nonché la realizzazione di contenuti volti alla prevenzione e al contrasto della violenza in qualsiasi forma nei confronti delle donne.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai si impegna a:

a) promuovere la formazione tra i propri dipendenti, operatori e collaboratori esterni, affinché in tutte le trasmissioni siano utilizzati un linguaggio e delle immagini rispettosi, non discriminatori e non stereotipati nei confronti delle donne;

b) non trasmettere messaggi pubblicitari discriminatori o che alimentino stereotipi di genere;

c) realizzare il monitoraggio e il relativo resoconto annuale, che consenta di verificare il rispetto della parità di genere nella programmazione complessiva. Il resoconto annuale è pubblicato nel sito internet dell'azienda ed è trasmesso al Ministero, all'Autorità, alla Commissione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente.

Art. 10.

Offerta dedicata alle persone con disabilità

1. La Rai è tenuta ad assicurare l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali in attuazione dell'art. 32, comma 6, del TUSMAR e dell'art. 30, comma 1, lettera *b)*, della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a dedicare particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili e per il superamento dell'handicap.

Art. 11.

Informazione sulle istituzioni

1. La Rai è tenuta ad assicurare, anche sui canali generalisti, la valorizzazione della comunicazione concernente le istituzioni e si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e sull'Unione europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle Istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai, altresì, è tenuta ad assicurare la trasmissione delle iniziative della Presidenza della Repubblica, nel rispetto della convenzione in essere.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale o di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Rai è tenuta a garantire l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento ed in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.

5. La Rai su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri o della Presidenza della Repubblica si impegna a svolgere il ruolo di *Host Broadcaster* per eventi istituzionali di rilievo internazionale organizzati dall'Italia.

Art. 12.

Offerta per l'estero e in lingua inglese

1. La Rai, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *f)* della Convenzione, è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Rai è tenuta a definire un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, l'ambiente, il paesaggio e l'arte, di carattere sia nazionale sia regionale anche a un più vasto pubblico internazionale.

3. La Rai è tenuta a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volto alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese.

4. La Rai si impegna a tener conto dei seguenti tre possibili ambiti di intervento:

a) realizzazione di una guida informativa per le persone straniere interessate all'Italia;

b) valorizzazione dei rapporti tra l'Italia e i cittadini italiani residenti all'estero;

c) insegnamento della lingua inglese.

5. Gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere conseguiti anche con apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, o con altre amministrazioni competenti.

Art. 13.

Servizi di pubblica utilità

1. La Rai è tenuta a garantire la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità.

2. La Rai assicura spazi alla diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità, con particolare riferimento alle reti di viabilità e di trasporto, a quelle di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, delle telecomunicazioni e comunque ad avvenimenti di rilevante interesse per la popolazione.

3. La Rai è tenuta ad assicurare la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane nel corso di programmi sulle reti nazionali.

Art. 14.

Audiovideoteche

1. La Rai è tenuta a garantire la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, quale patrimonio essenziale per un efficace sviluppo della complessiva missione di servizio pubblico, secondo il piano di cui al successivo art. 25, comma 1, lettera *u)*, punto *iv)*.

2. La Rai si impegna a proseguire e rafforzare il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo, comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, al fine di promuovere la conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso ulteriormente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.
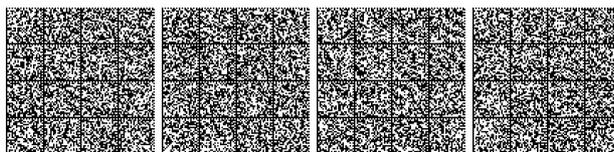
Art. 15.

Infrastrutture, impianti e diffusione

1. La Rai è tenuta a operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'uso delle nuove tecnologie, sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale, europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione dallo Stato affinché gli impianti necessari all'esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d'arte, con l'adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico.

2. In coerenza con l'obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro ed in linea con la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2017/899, del 17 maggio 2017 la Rai si impegna a rispettare le scadenze della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, tramite l'ammodernamento ed estensione delle reti e le modifiche frequenziali necessarie, stabilite dal Ministero, sia per il necessario periodo transitorio dal 2020 al 2021, sia per il completamento delle operazioni volte alla liberazione della banda 700MHz entro il termine del 30 giugno 2022, nonché secondo il *Master Plan* delle attività che il Ministero stesso prevede per ciascuna delle aree tecniche in cui è ripartito il territorio nazionale. Il Ministero, nel contesto della pianificazione nazionale delle frequenze definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «Autorità»), assegna alla concessionaria diritti d'uso di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area tecnica precede lo *switch off* delle frequenze in banda 700 MHz per un periodo sufficiente alla progettazione e alla realizzazione delle reti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a realizzare:

a) una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale ad articolazione regionale, in banda III (VHF) secondo le frequenze coordinate ai sensi dell'accordo di Ginevra 2006 (GE06) pianificate dall'Autorità ed assegnate dal Ministero, in modalità MFN (*Multi Frequency Network*) o k-SFN (*Single Frequency Network*) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello *switch off* non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete del *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi in ambito locale. La rete così realizzata sarà messa a disposizione di fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, riservando il 20 per cento di capacità trasmissiva alla diffusione dei programmi di servizio pubblico contenenti l'informazione a livello regionale. In via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2022, la concessionaria può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del *multiplex* per la trasmissione di programmi di servizio pubblico;

b) le ulteriori reti nazionali in modalità SFN assegnate dal Ministero nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità, con copertura nel momento dello *switch off* delle reti nazionali non inferiore al 95% della popolazione nazionale.

4. Ai fini della copertura degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti di cui al comma 3, il Ministero destina alla Rai risorse finanziarie, definite nell'entità e nelle modalità di erogazione da apposita previsione normativa. La Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui all'art. 18, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

5. La Rai, a richiesta del Ministero, attraverso la partecipazione ad apposite sedi di confronto, fornirà assistenza tecnica in ordine alle verifiche o accertamenti sul territorio, anche mediante la propria partecipata Rai Way, relativi all'utilizzo della capacità trasmissiva e alla sua pianificazione.

6. La Rai monitora costantemente la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati *standard* qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza per raccogliere segnalazioni di problematiche di ricezione; collabora con istituti di ricerca e partecipa ai tavoli istituiti dai Co.Re.Com. per approfondire le tematiche locali; assicura una idonea informazione per la migliore fruizione dei servizi.

Art. 16.

Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

2. Per ciascuna area tecnica e coerentemente con la tempistica di cui all'art. 15, comma 2, la Rai presenta preventivamente al Ministero la lista degli impianti costituenti le reti da esercire conformemente alle nuove assegnazioni appartenenti alle seguenti categorie:

a) impianti che non abbiano variazioni tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1;

b) impianti aggiuntivi o con diverse caratteristiche tecniche o frequenziali rispetto all'allegato 1, necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 15, comma 3.

3. Per ciascuna area tecnica, il *Master Plan* delle attività di cui all'art. 15, comma 2, individua gli impianti di cui al comma 2. Gli impianti di cui al comma 2, lettera *a)* sono automaticamente autorizzati; per gli impianti di cui alla lettera *b)* entro trenta giorni dallo *switch off* si intende concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio, salvo diversa comunicazione del Ministero.

4. Per ogni realizzazione o modifica di impianti di radiodiffusione, la Rai presenta uno specifico piano esecutivo, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento, rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della Rai. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero per le determinazioni di competenza. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano intervenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si intende definitiva.

5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo o al miglioramento delle reti di radiodiffusione, la Rai potrà stipulare convenzioni o contratti con gli enti locali, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana e alla tutela del paesaggio.

Art. 17.

Informazione al pubblico in relazione al rilascio della banda 700MHz

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica nel corso dell'attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il *web*. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando le attività non saranno ultimate in tutto il territorio nazionale.

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalle attività fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali disservizi, anche momentanei, ed è tenuta ad attivare servizi gratuiti di *call center* e di numero verde al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a rendere pubbliche le informazioni sugli accordi stipulati tra le associazioni degli operatori di rete e i produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.
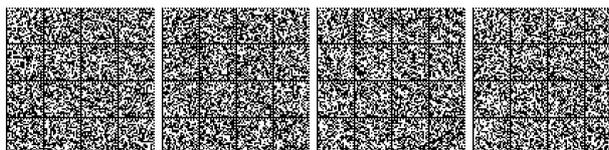
Art. 18.

Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori, nonché per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi.

2. La Rai, per proprie esigenze - previa comunicazione al Ministero - o per conto di terzi previamente autorizzati dal Ministero esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

3. Nell'espletamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

4. La Rai - previa comunicazione al Ministero - ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

5. La Rai per l'impiego delle frequenze necessarie ai collegamenti mobili di cui al presente articolo è tenuta ad utilizzare le apparecchiature e la canalizzazione previste dalla normativa vigente.

Art. 19.

Neutralità tecnologica

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta ad assicurare che nella fase di attuazione della tabella di marcia nazionale per la liberazione della banda 700MHz, l'intera programmazione già irradiata sulle attuali reti terrestri sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica salvo quanto previsto al successivo comma 2.

2. Nel rispetto dei principi di universalità del servizio pubblico e nel bilanciamento tra gli interessi degli utenti e i diritti negoziali dell'impresa, la Rai dovrà consentire, previ accordi equi e non discriminatori, la trasmissione simultanea dei suoi canali sulle diverse piattaforme distributive televisive, a condizione che sia rispettata l'integrità dei marchi, dei prodotti e delle comunicazioni commerciali, fatti salvi i diritti dei terzi. In caso di ritardo o controversia nella conclusione degli accordi, ciascuno dei soggetti interessati può richiedere all'Autorità di verificare e stabilire, in base a criteri oggettivi quali l'ammontare del corrispettivo economico e la durata dell'accordo, le condizioni necessarie per la conclusione degli stessi.

3. La Rai è tenuta a perseguire la qualità tecnica audiovisiva e l'innovazione per la diffusione della propria offerta, valorizzando su ciascuna piattaforma tecnologica le specifiche potenzialità di evoluzione degli *standard* tecnici.

4. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più idonee modalità di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione trasmessa in *simulcast* via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

5. La Rai, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti in merito alla piattaforma tecnologica satellitare, utilizza la piattaforma gratuita Tivùsat e, con riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre a seguito dell'attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze, fornisce una *smart card* della stessa piattaforma, agli utenti che siano titolati a farne richiesta da un ente certificatore terzo indicato dal Ministero.

Art. 20.

Gestione economico-finanziaria

1. Il costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è coperto a norma dell'art. 13, comma 1, della Convenzione al fine di assicurare l'equilibrato assetto economico della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa e dal presente Contratto. È fatto salvo quanto previsto da contratti e convenzioni stipulate ai sensi della vigente normativa.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai si impegna a potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione e persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla Rai, saranno attribuite alla Rai e comunicate dall'Amministrazione finanziaria con apposite informative mensili in relazione all'avanzamento delle riscossioni effettuate dallo Stato e corrisposte in tre quote di cui la prima, da erogare nei mesi di gennaio, maggio e settembre di ciascun anno, pari rispettivamente al 40 per cento, 30 per cento e 30 per cento delle previsioni di competenza iscritte sul pertinente capitolo di spesa relativo alle somme spettanti alla Rai a carico del Bilancio dello Stato, adeguato in corso d'anno alle effettive riscossioni affluite sul capitolo di entrata. Il conguaglio commisurato alle somme effettivamente riscosse sarà corrisposto con il provvedimento di assestamento dell'esercizio successivo a quello di competenza di tali introiti. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze provvederà ad emettere appositi ordini di pagare a favore della Rai, affinché le rimanenti quote siano accreditate entro la fine del mese di previsto pagamento.

Art. 21.

Contabilità separata

1. È fatto divieto alla Rai di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico, ai sensi dell'art. 47, comma 4, del TUSMAR.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall'art. 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati.

3. La contabilità separata di cui al comma 2 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla Rai e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52». All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla sezione IV, del capo II, del titolo III, della parte IV del citato testo unico.

Art. 22.

Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire:

a) le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento;

b) gli opportuni interventi volti a risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni di apporto alla commissione in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto.

3. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.
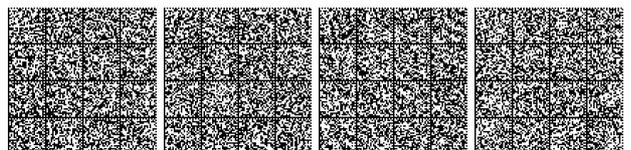
4. La Commissione, nella salvaguardia dei principi di riservatezza della gestione, stabilisce i documenti dalla stessa elaborati che possono essere resi pubblici sul sito internet della Rai.

Art. 23.

Comitato di confronto

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale* è istituito, per la durata del Contratto stesso, un Comitato, quale sede permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che, con carattere consultivo, esprime pareri e avanza proposte in ordine alla programmazione sociale e alle iniziative assunte dalla Rai ai sensi dell'art. 10 del presente Contratto.

2. Il Comitato è composto da dodici membri, nel rispetto dell'equilibrio di genere, di cui sei nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di commissioni, consulte e organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'art. 10, e sei nominati dalla Rai.

3. Il Comitato è coordinato pariteticamente da un rappresentante del Ministero e da uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, di personale, mezzi e servizi messi a disposizione dalla Rai. Il Comitato, entro tre mesi dalla sua costituzione, approva un regolamento di funzionamento. I coordinatori sovrintendono alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori del Comitato, coordinano i lavori delle sessioni e rappresentato il Comitato nei rapporti con Istituzioni, Enti e Associazioni.

Art. 24.

Gestione e sviluppo delle risorse umane

1. La Rai, nell'ambito di una gestione trasparente delle risorse umane, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, si impegna a definire un apposito piano volto a:

i) valorizzare il merito e la capacità professionale di tutto il personale dell'azienda;

ii) perseguire l'obiettivo di stabilizzare il personale con contratti a tempo determinato o di collaborazione continuativa;

iii) assicurare l'effettiva attuazione del Codice Etico aziendale in materia di tutela della dignità, della riservatezza e della salute dei lavoratori.

2. La Rai cura la formazione permanente di tutto il personale e presta particolare attenzione al reclutamento e alla formazione dei giovani, che si impegna a valorizzare anche attraverso specifici progetti per ciascuna professionalità.

3. La Rai si impegna a ricorrere prioritariamente, ai fini dell'eventuale assunzione di professionalità giornalistiche, alle graduatorie dei concorsi giornalistici indetti con avviso di selezione del 2 agosto 2013 e con bando del 24 febbraio 2014 nei limiti della loro validità e della idoneità dei candidati.

4. La Rai si impegna a verificare che a tecnici, operatori e a qualsiasi altro collaboratore esterno impiegato nelle produzioni aziendali e nella realizzazione di programmi televisivi in esecuzione di contratti di appalto siano applicate le disposizioni previste dalle vigenti normative e dai relativi contratti di categoria.

Capo II

Obblighi specifici per l'attuazione della missione

Art. 25.

Obblighi specifici

1. Ai fini dell'attuazione della missione di servizio pubblico la Rai è tenuta ad assolvere i seguenti obblighi specifici:

a) Offerta televisiva. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 3, comma 2, non meno del 70 per cento della programmazione annuale delle reti generaliste (80 per cento di quella della terza rete) nella fascia oraria tra le ore 6,00 e le ore 24,00. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva delle reti tematiche. La programmazione, nel rispetto degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di *prime time*);

b) Offerta radiofonica. La Rai è tenuta a riservare ai generi di cui all'art. 4, comma 2, non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre. Agli stessi generi deve essere riservata una quota non inferiore al 70 per cento della programmazione annuale complessiva dei canali tematici;

c) Offerta multimediale. La Rai è tenuta a:

i) fornire almeno il 90% della propria offerta televisiva e radiofonica lineare in *streaming*;

ii) sviluppare prodotti con contenuti innovativi in tutti i generi della programmazione;

iii) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti provenienti dalle teche;

iv) realizzare in funzione crossmediale prodotti specifici volti alla valorizzazione della radio;

v) accrescere progressivamente l'offerta di prodotti e *format* appositamente realizzati per una fruizione sulla piattaforma IP;

d) Offerta dedicata. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)* della Convenzione, la Rai è tenuta a garantire un numero adeguato di ore di diffusione - come definito dall'Autorità - di contenuti audiovisivi dedicati all'educazione, ivi compresa l'educazione civica, finanziaria, assicurativa e previdenziale, alla formazione, alla promozione culturale, sociale e della famiglia, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative, nonché allo sport e all'informazione finalizzata alla comprensione delle problematiche ambientali con particolare riferimento agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 in materia di sviluppo sostenibile. La diffusione degli stessi contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzionato in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutte le piattaforme distributive non a pagamento di prodotti audiovisivi;

e) Informazione. La Rai è tenuta a:

i) presentare alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano di riorganizzazione che può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalistiche nonché la riprogettazione e il rafforzamento dell'offerta informativa sul *web*;

ii) riservare un canale televisivo tematico al genere di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*;

iii) attivare strumenti finalizzati a contrastare la diffusione di *fake news* e prevedere in proposito:

l'istituzione di un osservatorio interno permanente;

lo sviluppo di specifici prodotti di natura educativa e didattica;

la realizzazione di iniziative di promozione riguardo ai rischi derivanti dalla diffusione di notizie false;

iv) sensibilizzare i conduttori dei programmi e i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività ai principi del *fact checking*, adottando le migliori *best practice* di settore;

v) valorizzare e promuovere la propria tradizione giornalistica d'inchiesta;

f) Industria dell'audiovisivo. La Rai è tenuta a:

i) rispettare le disposizioni in materia di promozione (programmazione e investimento) delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, come stabilite dalla normativa vigente;

ii) pubblicare sul proprio sito Internet un documento informativo con gli obiettivi editoriali, unitamente alle caratteristiche di prodotto ritenute essenziali e che contenga almeno:

le modalità di presentazione dei progetti da parte dei produttori e le tempistiche che si impegna a rispettare per consentire a questi ultimi di conoscere, entro tempi certi e ragionevoli, se Rai è interessata (o non è interessata) ai progetti stessi;

le modalità di redazione dei *budget* di produzione, la loro composizione interna e le tempistiche relative alla loro presentazione;
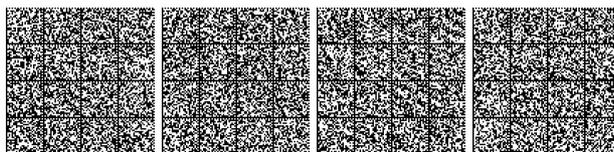
le procedure di certificazione che intende adottare al fine di rendere i costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna opera audiovisiva del tutto trasparenti e certi;

le tempistiche di pagamento che si obbliga a seguire, conformi alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231;

g) Minori: La Rai è tenuta a realizzare:

i) un canale tematico dedicato ai bambini e alle bambine che:

favorisca più forme di comunicazione, con tecniche e stili diversi, allo scopo di accrescerne le sensibilità;

sia privo di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma;

ii) un canale tematico dedicato ai ragazzi e alle ragazze che:

sia aperto a tutti i generi e in collegamento con l'offerta *on-line* e *social*, con una particolare attenzione all'inclusione e ai portatori di disabilità, per quanto riguarda sia i contenuti sia le modalità di fruizione;

li aiuti a crescere come cittadini consapevoli, sviluppando un approccio critico, promuovendo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e nella famiglia, respingendo stereotipi e rifiutando bullismo e violenza;

iii) un'adeguata promozione dell'offerta dei canali tematici di cui alla presente lettera *g)* nella propria offerta tra le ore 7,00 e le ore 23,00;

iv) valutare la possibilità di realizzare un portale *on-line*, privo di contenuti pubblicitari, dedicato esclusivamente all'offerta di canali e servizi per bambini e adolescenti. Per lo sviluppo e la produzione di contenuti e servizi digitali, la Rai potrà avvalersi del supporto e della collaborazione di altri *partner*;

h) Persone con disabilità: la Rai - coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Convenzione - è tenuta a:

i) sottotitolare almeno l'85% della programmazione delle reti generaliste tra le ore 6 e le ore 24, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.) nonché tutte le edizioni al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 nelle fasce orarie meridiana e serale, garantendo altresì la massima qualità della sottotitolazione;

ii) estendere progressivamente la sottotitolazione e le audiodescrizioni anche alla programmazione dei canali tematici, con particolare riguardo all'offerta specificamente rivolta ai minori;

iii) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3, assicurando la copertura di tutte le fasce orarie;

iv) assicurare, entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, l'accesso attraverso le audiodescrizioni delle persone con disabilità visiva ad almeno i tre quarti dei film, delle *fiction* e dei prodotti audiovisivi di prima serata e ad avviare forme di sperimentazione per favorire l'accesso dei medesimi all'offerta degli altri generi predeterminati;

v) estendere progressivamente la fruibilità dell'informazione regionale;

vi) assicurare l'accesso delle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive all'offerta multimediale, ai contenuti del sito Rai, del portale Raiplay e dell'applicazione multimediale di Radio Rai, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;

vii) predisporre un piano di intervento per sviluppare sistemi idonei a favorire la fruizione di programmi radiotelevisivi da parte di persone con *deficit* sensoriali;

viii) attivare strumenti idonei per la raccolta di segnalazioni relative al cattivo funzionamento dei servizi di sottotitolazione e audiodescrizione, ai fini della tempestiva risoluzione dei problemi segnalati;

i) Istituzioni: la Rai è tenuta a presentare al Ministero e alla Commissione, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto di canale tematico dedicato alla comunicazione concernente le Istituzioni secondo i seguenti criteri:

i) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

ii) promuovere il valore dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

iii) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istituzioni italiane ed europee;

j) Diffusione: la Rai dovrà:

i) presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dall'approvazione del *Master Plan* di cui all'art. 14, comma 2, un progetto operativo finalizzato alla diffusione di tutti i contenuti audiovisivi di pubblico servizio assicurando la ricevibilità gratuita del segnale al 100% della popolazione via etere o, quando non possibile, via cavo e via satellite, coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *a)* della Convenzione. In caso di necessità di una scheda di decrittazione, la Rai è tenuta a fornirla all'utente senza costi aggiuntivi. Il progetto dovrà essere sviluppato in coordinamento con le autorità competenti , tenendo conto, in particolare, dei seguenti fattori:

il piano di liberazione della Banda 700;

le prospettive di evoluzione tecnologica;

la necessità di perseguire logiche l'efficienza;

il Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze e relativi piani attuativi;

ii) assicurare un grado di qualità del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una «*location probability*» pari al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico radiofonico terrestre, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, non inferiore al grado 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni);

k) Minoranze linguistiche: la Rai - in coerenza con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *g)* della Convenzione - è tenuta a garantire la produzione e distribuzione di trasmissioni radiofoniche e televisive, nonché di contenuti audiovisivi, in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua sarda per la regione autonoma Sardegna, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua friulana e slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Per le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono rinnovate entro tre mesi le convenzioni attualmente in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rai, come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modifiche ed integrazioni. La Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto operativo concordato con le regioni interessate ai fini della stipulazione delle relative convenzioni, fatte salve le convenzioni di cui al secondo periodo, per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;

ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;

iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con riguardo ai target da conseguire;

l) Bilancio sociale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, alla Commissione e all'Autorità, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio precedente, un bilancio sociale, che dia anche conto delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare riguardo al rispetto del pluralismo informativo e politico, alla tutela dei minori e dei diritti delle minoranze, alla rappresentazione dell'immagine femminile e alla promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale dà altresì conto dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell'offerta proposta così come percepita dall'utenza e della *corporate reputation* della Rai;

m) Ricerca e sperimentazione: la Rai è tenuta a promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese attraverso il presidio dell'attività degli enti di standardizzazione e attraverso le seguenti azioni:

i) sperimentare la diffusione di contenuti mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive su canali terrestri, satellitari e sulla banda larga fissa e mobile e di nuove piattaforme interattive nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali;

ii) sperimentare i nuovi sistemi di codifica, produzione e archiviazione audio e video basati anche su protocolli IP e le tecniche evolute di analisi e arricchimento del prodotto audiovisivo;

iii) valorizzare il mezzo radiofonico anche tramite la tecnologia DAB+ e le nuove tecnologie multipiattaforma;
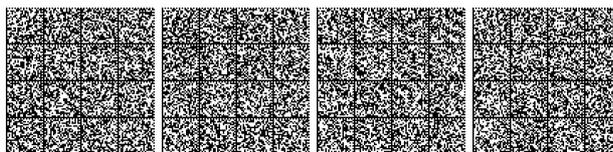
n) Monitoraggio della qualità. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio del gradimento e della qualità percepita circa la programmazione, tenendo conto anche delle esperienze più avanzate di rilevazione a livello europeo e internazionale. Tale sistema deve fornire elementi di valutazione per lo sviluppo di un'offerta che, coniugando gradimento, qualità percepita e audience, corrisponda alle domande e alle aspettative del pubblico. Il sistema è costituito da due distinti strumenti di rilevazione continuativa:

i) un monitoraggio e un'analisi del gradimento e della qualità percepita della programmazione, con l'obiettivo di ottenere dati relativi sia all'intera offerta Rai, sia ai singoli programmi;

ii) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come:

la capacità della Rai di assolvere alla missione di servizio pubblico con un'offerta declinata sulle diverse piattaforme;

il rispetto dei criteri fondamentali dell'immagine del servizio pubblico, come definiti dall'*European Broadcasting Union*;

la notorietà e il giudizio sull'offerta della Rai;

la valutazione comparativa con altre *media company* confrontabili;

la misurazione della qualità e della soddisfazione del pubblico;

o) Coesione sociale: la Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della programmazione che sia in grado di misurare l'efficacia dell'offerta complessiva in relazione agli obiettivi di coesione sociale di cui all'art. 2, comma 3, lettera *a)*, anche attraverso l'elaborazione di specifici dati di ascolto;

p) Dignità della persona: la Rai è tenuta a:

i) sensibilizzare i conduttori, nonché i propri dipendenti e collaboratori, anche attraverso specifiche azioni formative, ad attenersi scrupolosamente nella loro attività al rispetto dell'integrità e della dignità della persona e al principio di non discriminazione;

ii) realizzare un monitoraggio che consenta di verificare la rappresentazione non stereotipata del ruolo della donna e della figura femminile nei diversi ambiti della società;

q) Parità di genere: la Rai è tenuta a:

i) promuovere, nella programmazione, il valore dei principi di non discriminazione e della parità tra gli uomini e le donne, assicurandone un costante monitoraggio, anche in forma indipendente;

ii) individuare al proprio interno una struttura responsabile degli adempimenti di cui alla presente lettera;

iii) informare annualmente la Commissione sugli esiti dell'attività di monitoraggio;

r) Separazione contabile: la Rai è tenuta a presentare all'Autorità, per le determinazioni di competenza, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto operativo finalizzato ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21;

s) Pubblicità. La Rai, coerentemente con le previsioni della Convenzione, è tenuta a garantire:

i) la trasmissione di messaggi pubblicitari nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 37 e 38 del TUSMAR;

ii) l'assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d'azzardo per favorire il contrasto alla ludopatia, fatte salve le iniziative promozionali delle lotterie a estrazione differita;

iii) la conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi;

iv) l'assenza di messaggi pubblicitari in qualsiasi forma nei canali tematici per bambini;

t) Estero: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un progetto complessivo per la realizzazione dei canali dedicati alle offerte di cui all'art. 12 e un piano strategico per il coordinamento dell'offerta internazionale;

u) Piano industriale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano industriale di durata triennale che, sulla base della definizione di adeguate risorse, rese disponibili dalle quote di canone destinate al servizio pubblico, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, preveda - in coerenza con le previsioni della Convenzione - interventi finalizzati a conseguire:

i) obiettivi di efficientamento e razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di produttività aziendale anche al fine di recuperare risorse da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo punto *iv)*;

ii) la definizione di un coerente modello organizzativo che preveda anche l'istituzione di uno specifico ufficio studi incaricato di realizzare studi e indagini inerenti l'attività dei media di servizio pubblico;

iii) un processo di riorganizzazione e di rilancio della radiofonia;

iv) l'individuazione di una *road map* per lo sviluppo dei progetti previsti dal presente Contratto, ivi compreso quello della digitalizzazione di cui all'art. 14 con evidenza dei necessari interventi di compatibilità economica complessiva;

v) Piano editoriale: la Rai è tenuta a presentare al Ministero, per le determinazioni di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano editoriale che:

i) sia coerente con la missione e gli obblighi del servizio pubblico;

ii) possa prevedere la rimodulazione del numero dei canali non generalisti, l'eventuale rimodulazione della comunicazione commerciale nell'ambito dei medesimi canali nonché ridefinizione della missione dei canali generalisti;

iii) sviluppi un'offerta complessiva che, attraverso la varietà dei generi e dei linguaggi, consenta di rispondere alle esigenze del pubblico nelle sue diverse articolazioni;

iv) definisca una specifica quota di risorse per lo sviluppo di *format* originali; l'importo di tale quota deve essere non inferiore a 2 milioni di euro nel primo anno di applicazione del presente Contratto e di entità progressivamente crescente negli anni successivi;

w) Continuità del servizio: la Rai è tenuta a garantire la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, senza interruzioni o sospensioni, salvo comprovate cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo di effettuare le possibili operazioni di intervento. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni;

x) Digital e media literacy (educazione all'uso dei media): la Rai, anche attraverso accordi con istituzioni centrali e locali, con istituti di studio specializzati, con fondazioni e associazioni di promozione sociale, progetta e realizza specifici progetti di *digital* e *media literacy* con l'obiettivo di sensibilizzare, in particolare, gli studenti rispetto a un uso responsabile e critico dei media, con particolare attenzione alla televisione e al *web*.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera *f)*, punto *i)* si intendono:

i) per ricavi complessivi annui: il gettito derivante dal canone destinato all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

ii) per investimenti: la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui alla medesima lettera *f)*.

3. Nell'ambito della libera negoziazione tra i contraenti e tenuto conto della specificità di ogni prodotto audiovisivo, delle relative possibilità di sfruttamento e, in generale, dell'evoluzione del mercato di riferimento, la Rai, nella definizione di durata e ambito dei diritti di sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale - ferme restando le prescrizioni della delibera dell'Autorità 30/11/CSP - rispetterà principi di equità e non discriminazione, secondo quanto potrà essere stabilito in accordo con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, nella definizione di durata e ambito dei diritti spettanti

ai produttori audiovisivi ai sensi della normativa regolamentare, la Rai garantirà criteri di proporzionalità rispetto all'apporto finanziario degli stessi alle fasi di sviluppo e realizzazione della singola opera audiovisiva. La negoziazione dei diritti da parte della Rai avverrà, inoltre, in modo tale da favorire l'accesso, da parte dei produttori, al cosiddetto «*tax credit*» del settore audiovisivo; a tal fine la valorizzazione economica complessiva, riportata nei relativi contratti, sarà il risultato dell'autonoma negoziazione di ciascun diritto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, con apposito provvedimento del Ministro dello sviluppo economico, è istituita presso il Ministero un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, incaricata di elaborare - in coerenza con le prescrizioni e i principi di cui al presente paragrafo - le linee guida operative che dovranno ispirare le intese con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 26.

Trasparenza

1. In attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 220, la Rai adotta il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale» che prevede la pubblicazione, sulla sezione Corporate Trasparenza del sito *web* aziendale, di dati e informazioni relative alla Rai, che si impegna a mantenere aggiornate secondo gli obblighi di legge.

2. La Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito:

a) il bilancio annuale e semestrale, della contabilità separata, nonché quello sociale di cui all'art. 25, comma 1, lettera *l)*, del presente Contratto;

b) il presente Contratto;

c) lo Statuto sociale;

d) il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001;

e) il Codice etico;

f) il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale ex legge n. 220/2015;

g) il Piano di prevenzione della corruzione ex legge n. 190/2012;

h) i risultati dei monitoraggi effettuati ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, lettere *n), o)*, *p)* del presente Contratto.

3. La Rai è tenuta a predisporre un apposito piano di comunicazione per stabilire un «filo-diretto» con gli utenti che preveda l'utilizzo delle diverse piattaforme a disposizione per un potenziamento delle possibilità di interlocuzione diretta con i cittadini.

4. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione previsti nel presente Contratto.

Art. 27.

Comunicazioni

1. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione, entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun semestre, una dettagliata informativa sul rispetto degli obblighi di cui all'art. 25, comma 1, lettere *a)* e *b)* con l'inclusione dell'elenco dei programmi per i generi di cui all'art. 3, comma 2, e art. 4, comma 2.

2. La Rai informa annualmente la Commissione sulla realizzazione degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione indicati nel presente Contratto, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui all'art. 13, comma 2, della Convenzione.

3. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, recante informazioni anche in merito:

a) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

b) ai ricavi pubblicitari della Rai per mezzo e per tipologia;

c) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

4. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi alla chiusura di ciascun esercizio, una dettagliata informativa circa l'offerta dei contenuti pubblicati e del traffico medio giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

6. La Rai fornisce al Ministero:

a) con cadenza annuale, la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero; ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi;

b) a consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi e senza oneri aggiuntivi, con riferimento ai collegamenti mobili di cui all'art. 16, la Rai indicherà al Ministero la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

Capo III

Norme finali

Art. 28.

Vigilanza e controllo

1. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, della Convenzione, la vigilanza sugli obblighi del servizio pubblico derivanti alla Rai dalla concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal presente Contratto e dagli specifici contratti di servizio conclusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affidato all'Autorità e al Ministero, secondo le rispettive competenze.

2. La Rai è tenuta a consentire l'accesso alle proprie sedi e agli impianti di radiodiffusione al personale del Ministero incaricato dei controlli e dei collaudi degli impianti.

Art. 29.

Deposito cauzionale e penali

1. A garanzia degli obblighi assunti, la Rai è tenuta a costituire, alla data di dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, presso primari istituti bancari, un deposito cauzionale di un milione di euro in numerario o in titoli di Stato di pari valore nominale ovvero una fideiussione rilasciata da primario istituto bancario. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

2. Coerentemente a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della Convenzione, in caso di intervenuta decadenza il Ministero dell'economia e delle finanze ha il diritto di incamerare il deposito cauzionale di cui al presente comma.

3. Per gli inadempimenti agli obblighi assunti dalla Rai, che non comportino una penale più grave, il Ministero, dopo la debita contestazione alla Rai medesima, può applicare una penale, definita con provvedimento dell'Autorità nei suoi minimi e massimi, per ciascuna infrazione riscontrata, in applicazione del principio di proporzionalità, in conformità con quanto previsto dall'art. 15, comma 4, della Convenzione.

Art. 30.

Efficacia, adeguamento e scadenza

1. Gli effetti del presente Contratto, che ha durata quinquennale, decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del successivo Contratto, i rapporti tra la Rai e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Il Ministero e la Rai si impegnano ad adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta.

3. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del Contratto, non sono soggetti a pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

Il Presidente: MAGGIONI

Il direttore generale: ORFEI

18A01603

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-055) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
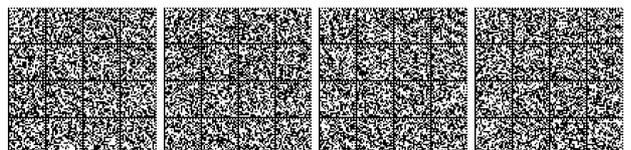
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
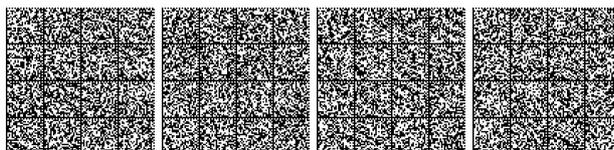
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100180307

€ 1,00